



Atto di validazione PEF 2024/2025 del Comune di TORRE DE' NEGRI

Il Sottoscritto Giroldini Danila in qualità di tecnico nominato quale soggetto terzo validatore del PEF GREZZO del gestore Comune di Torre de' Negri con determina del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi n. 22 del 10-4-2024.

Premesso che

l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti.

il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR, introdotto da ARERA con deliberazione n. 443/2019/R/Rif, successivamente integrato con deliberazione 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF e con deliberazione 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF, si basa sulla verifica e trasparenza dei costi, determinati sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

l'MTR ha inoltre introdotto un nuovo perimetro gestionale, uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di individuare puntualmente i costi da coprire con il gettito tariffario derivante dal Metodo Tariffario Rifiuti;

in particolare, dall'anno 2020 le attività ricadenti nel perimetro gestionale assoggettato al MTR comprendono: lo spazzamento e lavaggio strade, la raccolta e trasporto rifiuti urbani, la gestione tariffe e rapporti con gli utenti, il trattamento e recupero dei rifiuti urbani, il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

dopo il primo periodo regolatorio 2020-2021, ARERA con deliberazione 03 agosto 2021 363/2021/R/RIF ha approvato il "Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

la deliberazione 363/2021/R/RIF ha confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR), ma al contempo ha introdotto degli elementi di novità rispetto al precedente periodo;

in continuità con il periodo regolatorio 2020-2021, il metodo MTR-2 richiede che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie (a-2) e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti;

tra le novità, si evidenziano:

- la regolazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento (secondo una regolazione tariffaria asimmetrica per i diversi servizi di trattamento);
- la definizione di un periodo regolatorio di durata quadriennale (2022-2025);
- la predisposizione di un piano economico finanziario pluriennale 2022-2025, con aggiornamento biennale, fatta salva una eventuale revisione intra periodo della predisposizione tariffaria (qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano);

-- la programmazione pluriennale degli investimenti;

- l'introduzione di criteri di priorità di cui è prevista la massima di:

- i) rafforzare gli interventi di natura infrastrutturale, valutando l'opportunità di interventi recuperativi di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei;
- ii) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20 (in materia di razionalizzazione di impianti da incentivi di investimento e di possibilità per la tecnologia di usare i flussi di energia di fonte da servizi pubblici), considerando la necessità dell'adeguamento finanziario delle gestioni;
- iii) tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità prospacciati nel documento per la consultazione 72/2021/R/RIE;
- iv) valutare, alla luce delle analisi e del carattere economico-finanziario (previsione di redditività e di perdita) e della situazione di bilancio, gli andamenti e gli aggiornamenti periodici, da rendere ai documenti che può essere assunto dagli Enti di governo dell'ambito, ove istituiti e operativi, rafforzando gli strumenti volti a favorire il confronto tra gli Enti territorialmente competenti e i gestori.

gli ulteriori provvedimenti approvati dall'Ente di riferimento ai sensi dell'art. 11 del presente articolo.

• la deliberazione 28 ottobre 2021 n. 497/2021/R/RIE "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi di uso del capotreno, attuazione del metodo tariffario rif. uti (MTR-2)";

• la determinazione 04 novembre 2021 n. 270R/RIE/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità nonché chiarimenti e integrazioni e approvazione della proposta tariffaria del servizio integrato "treni tar" approvata con la delibera n. 262/2021/R/RIE del 17 dicembre 2021, secondo periodo regolatorio 2021-2025";

come per il precedente periodo regolatorio, il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato dalla somma delle entrate da vendita di energia e dai costi variabili, come risultato dall'Autorità in conformità con il D.Lgs. n. 199 del 2006, ai sensi dell'art. 10 del presente articolo, con la massima trasparenza e omogeneità.

Il limite alla variazione annuale delle tariffe tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmato;
- miglioramenti operativi, in quanto a costi, caratteristiche, nella prestazione erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici ed operativi;
- eventuali scostamenti prevedibili, afferenti ai costi, dovuti dal D.Lgs. n. 116/2020.

entità della differenza tra le variazioni previste dall'Ente di riferimento, il gestore propone il limite economico-finanziario da cui, con il D.Lgs. n. 199/2006, con il numero quanto previsto dal MTR, lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

Il piano economico-finanziario, con i dati di cui è formato, è approvato dall'Ente di riferimento, con il parere espresso dal gestore, e trasmesso al gestore, con il parere espresso dal gestore.

- a) una dichiarazione, ai sensi dell'art. 5 - bis 459/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustri la corrispondenza esistente tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, con le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

L'art. 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF nel definire la procedura di approvazione del PEF ha continuato a prevedere la validazione dei piani finanziari da parte dell'Ente territorialmente competente stabilendo anche gli organismi competenti di cui al comma 7.1 e 7.2 - ovvero l'Ente territorialmente competente a cui viene prestata trasferta il personale della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, ossia le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrazioni e modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati trasmessi, nonché della congruità della spesa, in termini di equilibrio economico finanziario;

Il successivo Articolo 28 del MTR-2 stabilisce che:

«28.1 Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente del Comune di competenza, ai fini della validazione del piano attività del conferenziario di propria competenza».

La validazione concerne gli elementi:

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal presente procedimento per la determinazione dei costi ricorrevoli».

28.2 L'organismo competente verifica altresì il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, nelle informazioni e gli altri trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di cui al comma 28.1.

28.3 Laddove il tariffario concerna attività soggette a tariffa identificata, la validazione di cui al comma 28.1 può interessare un singolo soggetto che può essere inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotate di adeguati profili di riferita rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni, e di assicurare la congruità e la veridicità dei dati da considerare, ossia il rispetto delle norme di gestione del servizio in oggetto in data di riferimento.

ai fini della verifica del rispetto della metodologia prevista da AELRA i provvedimenti normativi di riferimento sono riconducibili a:

Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021, in materia di tariffe rifiuti (MTR-2) e di cui al periodo regimale 2022;

Deliberazione 26 ottobre 2021 n. 363/21/R/RIF in materia di tariffe rifiuti (MTR-2) e di cui al periodo regimale 2022;

Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021 in materia di tariffe rifiuti (MTR-2).

Determina gli interventi di adeguamento delle tariffe per la gestione degli rifiuti costituenti i sottoprodotti di produzione tariffaria ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 3/10/99 e delle modalità operative per la rete di trasmissione a vuoto, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 343/1021/R/01 e 389/2023/rif.

Tutto ciò premesso

in relazione al PEP nonché alla possibilità di aumentare nel periodo anche verificato la copertura dei costi di gestione della rete di trasmissione a vuoto, si è proceduto all'adeguamento delle tariffe di gestione dei rifiuti, sostenuti da parte del Comune, in base alle tariffe applicate in altri Comuni del territorio comunale e delle tariffe locali.

Visto

il documento n. 1000

Preso atto

della relazione in vertice tra il sindaco, l'ingegnere rappresentante del Comune di Fara del Nobile - Santa Maria Fibone.

Considerato che


il sottoprodotti di produzione tariffaria sono da considerarsi rifiuti di categoria di indifferenza applicabili al regolamento tariffario in oggetto.

Acquisiti

il documento n. 1000 del 10/05/2023, approvato dal Consiglio Comunale.

Valida

la presente deliberazione, che è stata approvata in sede di Consiglio Comunale, e che è stata pubblicata sul sito internet del Comune di Fara del Nobile - Santa Maria Fibone, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 7/8/97.


Il Sindaco
Fara del Nobile - Santa Maria Fibone
Comune di Fara del Nobile - Santa Maria Fibone
Via ...
01010 Fara del Nobile - Santa Maria Fibone (VT)